

del 7 giugno 2025



Contratto: aggiornamenti e arretrati in busta paga a Giugno

Il 18 aprile scorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 e il D.P.R. del 24 marzo 2025, n.53.

I provvedimenti recepiscono gli accordi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)

rispettivamente per il personale delle Forze Armate e per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

NoiPA ha ultimato le attività tecniche per l'attuazione degli aggiornamenti e provvederà ad applicare:

- gli adeguamenti retributivi, nel cedolino ordinario di giugno;
- gli arretrati, maturati nelle mensilità da gennaio 2024 a maggio 2025, che saranno erogati tramite emissione speciale, con esigibilità entro lo stesso mese di giugno.

Il 23 giugno è previsto l'accredito degli stipendi ordinari mentre è stata confermata un'emissione speciale per erogare gli arretrati maturati da gennaio 2024 a maggio 2025. Questi arretrati saranno disponibili con l'emissione, che secondo il calendario NoiPA, è programmata per mercoledì 18 giugno. L'esigibilità è prevista nell'arco dello stesso mese.

Gli aggiornamenti interessano il personale non dirigenziale.

In vigore le nuove regole sulla cittadinanza italiana

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 maggio 2025, n. 74, è entrata in vigore la riforma che modifica i criteri per l'acquisizione della cittadinanza italiana, limitando l'applicazione del principio dello ius sanguinis in connessione alla cittadinanza per discendenza.

La riforma stabilisce che la cittadinanza italiana sarà riconosciuta automaticamente solo in due casi:

- bambini nati in Italia o, prima della loro nascita, con almeno un genitore italiano che abbia vissuto nel paese per almeno due anni consecutivi; sono ammessi coloro che presentano domanda documentata entro la mezzanotte del 27 marzo 2025 ed anche coloro che presentano domanda di riconoscimento tramite un atto ufficiale in tribunale, comune o consolato.
- persone nate all'estero con almeno un genitore o un nonno/nonna nati in Italia oppure in possesso della cittadinanza italiana al momento della loro morte.

La legge stabilisce, inoltre, che i minori stranieri o apolidi, discendenti da genitori italiani per nascita, acquisiranno la cittadinanza nel momento in cui i genitori dichiarano la loro volontà di far loro acquisire la cittadinanza italiana, a condizione che il minore risieda legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni.

La cittadinanza non sarà invece trasmessa automaticamente ai nati all'estero già in possesso di un'altra cittadinanza, né ai nati fuori dall'Italia prima dell'entrata in vigore della legge, salvo specifiche condizioni.

Chi è nato in Italia o è stato residente per almeno due anni consecutivi e ha perso la cittadinanza per alcune disposizioni della legge 555 del 1912, può riottenerla se effettua una dichiarazione tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Il contributo per il riacquisto della cittadinanza ammonta a 250 euro.

La legge introduce anche una nuova disposizione che consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote stabilite per l'ammissione di stranieri, a discendenti di cittadini italiani residenti all'estero e in possesso della cittadinanza di paesi con rilevanti flussi di emigrazione italiana. Gli Stati coinvolti saranno determinati da un decreto del Ministro degli Esteri.

Legittima la non punibilità dell'aiuto al suicidio in presenza di un trattamento di sostegno vitale

Non è costituzionalmente illegittimo subordinare la non punibilità dell'aiuto al suicidio al fatto che il paziente necessita, secondo la valutazione medica, di un trattamento di sostegno vitale. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 66, depositata il 20 maggio 2025, ritenendo non fondate varie questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, sollevate dal GIP di Milano, al quale il pubblico ministero aveva chiesto di archiviare due procedimenti penali per aiuto al suicidio.

La Corte ha rammentato quanto già precisato nella sentenza numero 135 del 2024, pubblicata successivamente all'ordinanza di rimessione: il requisito che il paziente dipenda da un trattamento di sostegno vitale è integrato già quando vi sia l'indicazione medica della necessità di un tale trattamento allo scopo di assicurare l'espletamento delle sue funzioni vitali, in particolare ogniqualvolta si debba ritenere che l'omissione o l'interruzione di tale trattamento determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo, e sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza numero 242 del 2019. Non è, dunque, necessario che il paziente sia tenuto a iniziare il trattamento al solo scopo di poter poi essere aiutato a morire.

In assenza di una simile condizione, la Corte – reiterando considerazioni già svolte nella sentenza numero 135 del 2024 – ha ritenuto che non è discriminatorio limitare a questi pazienti la possibilità di accedere al suicidio assistito, e che tale limitazione non viola il diritto all'autodeterminazione del paziente. Pur non essendo, in ipotesi, precluso al legislatore compiere scelte diverse, laddove appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato, al legislatore stesso deve infatti riconoscersi un «*significativo margine di discrezionalità nel bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall'art. 2 Cost., e il principio dell'autonomia del paziente nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona*».

La Corte ha, poi, sottolineato il carattere essenziale che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell'aiuto al suicidio cui ha fatto riferimento la giurisprudenza costituzionale, in quanto funzionali sia a prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, sia a «contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso».

La Corte ha rammentato che costituisce preciso dovere della Repubblica garantire «adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte». In proposito, ha osservato con preoccupazione che ancor oggi, nel nostro Paese, non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri; vi sono spesso lunghe liste di attesa; si sconta una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell'offerta troppo divaricata; e la stessa effettiva presa in carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, è a volte insufficiente.

Infine, la sentenza ha «ribadito con forza l'auspicio [...] che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità, per il legislatore, di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia».

(Fonte: Corte Costituzionale)

Detrazioni IRPEF per figli disabili a carico

Per rispondere a alcuni quesiti pervenuti in merito, si precisa che, secondo la legge di Stabilità 2025 che ha previsto nuovi limiti alla detrazione per i figli a carico, adesso prevista soltanto dai 21 ai 30 anni, continua a essere applicabile la detrazione fiscale senza limiti di età per i figli con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992.

Il riferimento normativo per la detrazione è il comma 1, lettera c), dell'articolo 12 del TUIR (il Testo Unico imposte sui redditi), in base al quale – incamerando la modifica apportata al testo dalla Manovra 2025 – adesso spetta in misura pari a 950 euro:

- per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, o figli conviventi del coniuge deceduto);
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per il calcolo della detrazione spettante, si moltiplica l'importo base di 950 euro per il risultato della seguente operazione: $(95.000 - \text{il proprio reddito}) / 95.000$.

Esempio: in presenza di un reddito di 30mila euro, la detrazione sarà pari a 650 euro. Sottraendo a 95mila il reddito di 30mila euro si ottiene 65mila euro e dividendo per 95mila si ottiene 0,6. Moltiplicando per 950, il risultato è 650.

Legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale di un lavoratore caregiver quando l'assistenza al disabile non è compromessa

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 581 del 10 febbraio 2025, ha affrontato il tema del trasferimento ad altro ufficio nello stesso comune, per incompatibilità ambientale, di un lavoratore caregiver.

Il Tribunale ha stabilito che il divieto di trasferimento senza consenso del lavoratore caregiver, sancito dall'articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992, non è assoluto e può essere derogato in presenza di situazioni oggettive e comprovate, diverse dalle ordinarie esigenze organizzative, come appunto l'incompatibilità ambientale. Nel caso

oggetto di causa il trasferimento è stato ritenuto legittimo poiché la nuova sede si trovava nello stesso Comune e non comprometteva l'assistenza alla madre della lavoratrice.

Secondo la giurisprudenza, l'incompatibilità ambientale deve essere concreta e dimostrabile, e il trasferimento deve essere l'unica soluzione possibile per garantire un ambiente di lavoro sereno e produttivo. Tuttavia, nel caso del lavoratore caregiver, questa motivazione deve essere valutata con particolare attenzione, in quanto il diritto alla continuità dell'assistenza familiare non può essere compromesso senza un'effettiva necessità.

La decisione del Tribunale di Milano sottolinea che, sebbene la Legge 104/1992 protegga il lavoratore caregiver dal trasferimento senza il suo consenso, tale protezione può essere superata in circostanze particolari, come situazioni di conflittualità sul posto di lavoro che impongano una diversa collocazione del dipendente. In caso di contestazione da parte del lavoratore, l'onere della prova spetterà al datore di lavoro, il quale dovrà fornire prove concrete a supporto della decisione di trasferimento, dimostrando che sia l'unica soluzione praticabile per garantire un ambiente lavorativo sereno e produttivo.

Estratto contributivo INPS

Dal sito dell'INPS è possibile accedere al proprio estratto conto previdenziale con autenticazione digitale SPID. L'estratto contributivo è il documento che riassume tutti i contributi previdenziali, figurativi da riscatto e volontari. I contributi sono suddivisi tra diverse gestioni, cassa ago, cassa gestione separata, cassa gestione pubblica, e cassa gestione lavoratori autonomi.

L'estratto conto è strutturato in periodi di tipologie e contributi utili alla retribuzione, riferimenti del datore di lavoro, le note nell'estratto conto possano indicare i contributi da verificare o periodi non utili.

Importante consiglio di non ignorare i periodi segnalati come non utili.

L'aggiornamento dell'estratto conto segue un iter preciso: versamento, elaborazione, aggiornamento e consultazione irregolarità nei versamenti. In caso di irregolarità, identificate il problema, raccogliete la documentazione e segnalate all'istituto previdenziale pensionistico, il quale si attiverà per la regolarizzazione e ciò costituisce un ruolo fondamentale per il calcolo della pensione, calcolo complesso visto le varie riforme, gestioni separate, carriere variegate, e periodi speciali con sistemi diversi e normative in evoluzione.

Il pensionometro analizza i dati, simula scenari pensionistici e crea report personalizzati. Le analisi complete che riesce a simulare sono affidabili con una precisione al 100%. Offre simulazione di scenari e risultati disponibili in 24 ore.

La simulazione pensionistica personalizzata confronta diverse opzioni e dati uscita importo mensile stimato strategie per ottimizzare la pensione analisi interventi correttivi incremento contribuzione e pianificazione dell'uscita l'estratto conto certificativo propriamente detto Ecocert ha valore legale ed è necessario per certificazioni formali.

Revoca della patente non automatica in caso di omicidio stradale

Con la sentenza n. 18164/2025, depositata il 15 maggio 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio che in caso di omicidio stradale, la revoca della patente non è automatica precisando che tale misura deve trovare giustificazione nelle condotte più gravi, come quelle previste dai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis c.p. Secondo la Cassazione *"In tema di omicidio stradale, la revoca automatica della patente di guida si giustifica solo per le più gravi violazioni sanzionate dai commi 2 e 3 dell'articolo 589-bis c.p., potendosi valorizzare, a tal fine, il marcato grado della colpa, la gravità delle violazioni cautelari e la mancata considerazione da parte dell'imputato di tutta una serie di dati fattuali di cui egli era pienamente a conoscenza al momento del fatto."*

In buona sostanza, affermano gli ermellini, l'art. 222 del Codice della strada va interpretato in coerenza con la struttura dell'art. 589-bis c.p., introdotto dalla legge n. 41/2016. Il legislatore ha distinto nettamente i casi di omicidio stradale aggravato (commi 2 e 3), per i quali è prevista obbligatoriamente la revoca della patente dai casi di omicidio stradale semplice (comma 1), per i quali l'irrogazione della revoca non può avvenire in via automatica, ma deve fondarsi su una valutazione complessiva della colpa e delle circostanze del fatto.

Il giudice, pertanto, non può disporre la revoca della patente senza una motivazione specifica che faccia riferimento a:

- la gravità della violazione delle regole cautelari;
- il livello di colpa del conducente (negligenza, imprudenza, imperizia marcate);
- la consapevolezza del rischio e l'inosservanza di dati fattuali noti al momento della condotta.

La decisione della Cassazione evidenzia la necessità di un controllo di proporzionalità della sanzione accessoria della revoca della patente, specie nei casi di colpa generica e assenza di condotte aggravanti. La Corte ha ribadito che l'automatismo sanzionatorio non è compatibile con il principio di personalizzazione della pena, in particolare quando si tratta di misure limitative di diritti fondamentali, come la libertà di circolazione e l'esercizio di attività lavorative connesse alla guida.

Concorso per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato
Richiesta di chiarimenti e intervento sulle tempistiche previste

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 5 giugno 2025 dalla Segreteria Nazionale:

Di seguito a quanto già rappresentato a margine della riunione per la sottoscrizione presentato dell'accordo relativo al Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali, tenutasi lo scorso 29 maggio, il SIULP intende ancora una volta richiamare l'attenzione sulla criticità che si sta registrando, concernente le tempistiche previste dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato lo scorso 22 aprile 2025. L'indizione del bando rappresenta un'occasione importante per rafforzare gli organici della Polizia di Stato, e rispondere così alle crescenti esigenze operative del Paese. Tuttavia, numerose segnalazioni pervenute alla scrivente Organizzazione sindacale evidenziano un potenziale impedimento alla piena partecipazione di un numero consistente di aspiranti.

Come noto, il concorso è aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, con il requisito del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

In ossequio alla norma che regola questo tipo di concorsi è anche prevista l'ammissione con riserva di tutti coloro che conseguiranno il titolo entro la data della prima prova.

Tuttavia, le convocazioni per la prova risultano fissate a partire dal 24 giugno 2025, ossia nel periodo in cui, secondo il calendario scolastico nazionale, avranno inizio le prove orali dell'esame di maturità.

E' evidente che la tempistica prevista, come già evidenziato, rischia di escludere tutti quei candidati che, essendo studenti dell'ultimo anno scolastico 2024/2025, saranno impegnati con gli esami di maturità tra i mesi di giugno e luglio e che, pur in possesso dei requisiti richiesti dal bando, si troverebbero materialmente impossibilitati a partecipare alle prove concorsuali.

Alla luce di quanto sopra, considerata l'ambiguità interpretativa che da più parti si sta registrando e l'impatto che questa situazione potrebbe avere sull'effettiva partecipazione al concorso, si chiede di chiarire la reale applicazione della norma relativa all'ammissione con riserva per chi conseguirà il diploma in data successiva alla prima prova e di valutare, la possibilità di introdurre sessioni suppletive o altri strumenti che possano permettere anche a questi ragazzi, la partecipazione al concorso.

L'argomento è meritevole di un opportuno chiarimento, poiché in un momento storico in cui la sicurezza è una priorità nazionale, riteniamo imprescindibile agevolare l'assunzione del maggior numero possibile di agenti di Polizia, assicurando così un adeguato ricambio generazionale e il pieno funzionamento dell'apparato.

Confidando in un sollecito riscontro, l'occasione è propizia per inviare distinti saluti..."

Detrazione canoni locazione alloggio studenti fuori sede

Il comma 1, lettera i-sexies, dell'articolo 15 del TUIR contempla a favore degli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza una detrazione del 19% dei canoni di locazione, nel limite massimo di spesa di 2.633 euro.

Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

L'ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito complessivo.

In particolare, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 15 del TUIR, le detrazioni IRPEF per alcune delle spese indicate al comma 1 del medesimo articolo 15 del TUIR, spettano:

- a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.

Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 10, legge n. 207/2024) ha invece fissato nuovi limiti per la fruizione delle detrazioni IRPEF per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro.

Detti limiti si applicano anche alla detrazione per gli studenti fuori sede.

Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;
- contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La detrazione non spetta per:

- il deposito cauzionale;
- le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione;
- i costi di intermediazione.

Ai fini dell'agevolazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell'università.

La detrazione spetta anche agli iscritti:

- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578);
- presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare n. 20/E/2011, risposta 5.3).

Hanno diritto alla detrazione anche:

- gli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;
- gli studenti partecipanti a progetti Erasmus. Detti studenti, infatti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti "fuori sede" per il periodo di durata del progetto (Parere MUR 10 febbraio 2021, prot. n. 196).

La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

Per beneficiare della detrazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

- il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi;
- gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa;
- il contratto di locazione non deve essere un contratto di sublocazione (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E/2010, risposta 4.3);
- i canoni di locazione devono essere pagati con bonifico bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (carta di debito, carta di credito, bollettino postale, MAV, pagamenti con PagoPA, o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati).

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.

Quest'ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di 2.633 euro.

L'agevolazione spetta anche nel caso di spesa sostenuta a favore dei familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro; per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2025, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell'età. Diversamente, per i ragazzi che hanno compiuto 25 anni nel 2025, il limite reddituale a cui fare riferimento è di 2.840,51 euro.

Se un genitore ha due figli a carico, titolari di due diversi contratti, può fruire della detrazione nel limite complessivo di spesa di 2.633 euro, mentre nel caso di due genitori con due figli a carico, titolari di due diversi contratti, ciascun genitore può fruire della detrazione nel limite complessivo di spesa di 2.633 euro.

(Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E/2011).

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Telecamere domestiche e limiti utilizzo

Il Garante della privacy ha chiarito, sul proprio sito istituzionale, che non occorre alcuna autorizzazione per installare sistemi di videosorveglianza, sia che si tratti di un'azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio o un privato cittadino.

Tuttavia, in base al principio di responsabilità (art. 5, par. 2, GDPR), occorre comunque valutare il rischio per i diritti e le libertà delle persone.

In particolare, se un cittadino posiziona telecamere rivolte verso la strada, commette una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e incorre in pesanti sanzioni, salvo si tratti del caso in cui lo stesso utente si trovi in presenza di situazioni di rischio effettivo documentato e gli sia stata, per questo motivo, riconosciuta la possibilità di estendere legittimamente la videosorveglianza anche alle aree esterne alla propria abitazione.

In particolare, nel caso di installazione di un sistema di videosorveglianza domestica, è necessario osservare le seguenti norme:

- l'angolo visivo delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zona di pertinenza di soggetti terzi;
- non possono essere riprese aree pubbliche o di pubblico passaggio;
- l'installazione deve avvenire previa deliberazione dell'assemblea condominiale, (ove vi sia condominio) approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'intero edificio (art. 1136 cc);
- le telecamere debbono essere segnalate con appositi cartelli e le registrazioni debbono essere conservate per un periodo limitato. In un ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.

Gli interessati, inoltre, devono sempre essere informati (ex art. 13 GDPR) che stanno per accedere a una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

L'informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera, in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 citato, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).

L'uso di telecamere di videosorveglianza può aumentare la sicurezza in immobili destinati ad affitti brevi o case vacanza, specialmente in assenza di personale fisso. Sul punto, il Garante segnala il provvedimento generale del 29 aprile 2004, contenente le linee guida per un'installazione lecita e regolamentata delle telecamere di sicurezza. In particolare, si ribadisce che la telecamera può essere installata in una struttura ricettiva solo se viene dimostrato che la sua presenza è necessaria, ossia se non esistono alternative meno invadenti per la privacy degli ospiti. Il sistema deve, inoltre, essere dotato di caratteristiche tecniche proporzionali alla finalità di tutela. La videosorveglianza non deve mai violare il diritto alla riservatezza degli ospiti riprendendoli, ad esempio, nelle stanze private.

(Fonte: Garante della Privacy)

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

POLIZZA ASSICURATIVA A SOLI

5,00 € AL MESE

ESCLUSIVA SIULP

Clicca e Scopri

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 23/2025 del 7 Giugno 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia